


DISPONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui è da intendere integralmente riportata e trascritta.

1. Impegnare, in esecuzione della sentenza n. 1684/2024, del 25.03.24/3.4.2024, resa dal Tribunale di Catania - V Sezione civile, nella causa R.G. n. 16457/2018, in favore dell'avv. Grazia Tiziana Pirrello la somma complessiva di euro 1.937,52 relativa alle spese legali.
2. Autorizzare il pagamento della suddetta somma in favore dell'avv. Grazia Tiziana Pirrello, nata a Catania il 12/02/1975, ed ivi residente in Via Caltanissetta n. 5, C.F. PRRGZT75B52C351S.
3. Impegnare la spesa di € 1.937,52 al capitolo 106641, del bilancio di previsione 2023/2025, competenza 2024 in gestione provvisoria.
4. Nel rispetto della normativa riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (Decreto Lgs. N. 33/2013), pubblicare il presente atto sulla sezione " Amministrazione trasparente", collocata nella home page del sito istituzionale.

Il Sovrintendente
(Dott. Giovanni Sebastiano Maria Cultrera)



TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"
CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento 237 del 28 GIU. 2024

OGGETTO: Esecuzione della sentenza n. 1684/2024 del 25.3.2024/3.04.2024 del Tribunale di Catania – V Sezione civile, resa nella causa R.G. n. 16457/2018, tra l'Ente e l'avv. Grazia Tiziana Pirrello. Impegno di spesa delle spese legali e pagamento

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 20 24 Competenze
Cap. Spese per

Somma stanziata	€	
Impegni assunti	€	
Fondo disponibile	€	

Visto ed iscritto a l N. 626
de l Cap. 106641
nel partitario uscita di competenza l'impegno di
€ 1.937,52

addi 24/07 2024
IL CAPO SERVIZIO

SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. del
Il Compilatore

il Capo Settore
Barzagli

Visto: E.L.R. TEATRO MASSIMO BELLINI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Il Direttore Amministrativo
ca. dott. Salvatore Vicari

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il
Visto:

L'anno decimilasettecento
il giorno 28 del mese di giugno
il Sovrintendente nominato giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 27/Serv.1° S. G. del 12 febbraio 2024, ha adottato il seguente provvedimento.

30/06

OGGETTO: Esecuzione della sentenza n. 1684/2024 del 25.3.2024/3.04.2024 del Tribunale di Catania – V Sezione civile, resa nella causa R.G. n. 16457/2018, tra l’Ente e l’avv. Grazia Tiziana Pirrello. Impegno di spesa delle spese legali e pagamento

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che:

- Con relazione istruttoria del 27 maggio 2024 recante oggetto “Esecuzione della sentenza n. 1684/2024 del 25.3.2024/3.04.2024 del Tribunale di Catania – V Sezione civile, resa nella causa R.G. n. 16457/2018, tra l’Ente e l’avv. Grazia Tiziana Pirrello. Impegno di spesa delle spese legali”, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), il Responsabile del Settore Legale e Contenzioso dell’Ente fanno presente quanto di seguito trascritto:

“In relazione a quanto in oggetto, si rappresenta che con la sentenza n. 1684/2024, del 3.4.2024, del Tribunale di Catania - V Sezione civile, resa nella causa R.G. n. 16457/2018, tra l’Ente lirico regionale Teatro Massimo Bellini di Catania e l’avv. Grazia Tiziana Pirrello, notificata a mezzo pec il 4 aprile 2024, acquisita il 10/04/2024 al n. 1800 di protocollo, il Giudice adito ha rigettato l’opposizione, proposta dall’Ente, al decreto ingiuntivo n. 4383/2018, emesso in favore dell’avv. Grazia Tiziana Pirrello per la somma di euro 8.043,34 (oltre spese di ingiunzione ed accessori di legge), quali compensi professionali dovuti alla stessa per il patrocinio svolto in favore del Teatro nel procedimento n. 5756/2008, di opposizione alla cartella di pagamento della Serit n. 29320080061355080, relativamente a contributi Inps e somme aggiuntive.

Per l’effetto, ha dichiarato l’esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato l’Ente, quale parte opponente, al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposto, liquidate in complessivi € 1.620,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Al riguardo, si precisa che, essendo stata concessa nel corso del giudizio la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, l’avv. Grazia Tiziana Pirrello ha avviato la procedura esecutiva per ottenerne il recupero coattivo, conclusasi in data 1 ottobre 2019 con la notifica all’Ente dell’atto di pignoramento presso terzi con il quale è stata pignorata presso l’Unicredit s.p.a. Tesoriere dell’Ente la somma precettata.

Conseguentemente, in esecuzione della sentenza n. 1684/2024, rimane da pagare unicamente la somma riconosciuta dal giudice a titolo di spese legali che ammonta ad euro 2.363,77 con la seguente specifica:

- € 1.620,00 per onorario;
- € 243,00 per Spese generali ex art. 13 (15% su onorari);
- € 74,52 per Cassa Avvocati (4%);
- € 426,25 per IVA (Totale imponibile € 1.937,52).

Per quanto concerne la somma relativa all’IVA, pari a € 426,25, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la parte vittoriosa ha diritto ad ottenere il rimborso dell’onorario, delle spese processuali e dell’IVA, salvo che, per quest’ultima, abbia titolo ad esercitare la detrazione. Infatti, come precisato dalla risoluzione n. 91/E/1998 della direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso tributario (che richiama la circolare n. 203/E del 6/12/1994) “ il soggetto soccombente in giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese, è tenuto al pagamento dell’imposta a queste relative; unica eccezione si ha nell’ipotesi in cui il vincitore di causa, in quanto soggetto passivo d’imposta, e la vertenza inerisca all’esercizio della propria attività d’impresa, ha titolo ad esercitare la detrazione

dell’imposta stessa, di cui subisce la rivalsa economica” (orientamento condiviso dall’Avvocatura Generale dello Stato con consultiva n. 4342 del 5/10/1992, avallato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3843 dell’1.4.1995).

Nel caso in oggetto, la parte vittoriosa risulta soggetto passivo dell’imposta IVA ed il rimborso delle spese legali rientra nell’esercizio dell’attività commerciale per cui l’Ente non deve procedere al rimborso dell’IVA sulle predette spese a titolo di condanna, ai sensi dell’art. 19 DPR n. 663/72 sopra richiamato.

Ne deriva che la somma dovuta a titolo di spese legali, in esecuzione della sentenza n. 1684/2024, risulta pari a € 1.937,52.

Pertanto, a chiusura della controversia insorta con l’avv. Grazia Tiziana Pirrello, si ritiene necessario procedere al finanziamento ed al pagamento della somma predetta a titolo di spese legali, al fine di evitare l’avvio della procedura esecutiva con aggravio di spese a carico dell’Ente”;

- **Vista** la sentenza n. 1684/2024, del 25.03.24/3.4.2024, del Tribunale di Catania - V Sezione civile;

- **Atteso** che la somma scaturente dal predetto titolo esecutivo, è suddivisa nelle seguenti voci:

- a) Sorte capitale: onorari € 1620,00;
- b) Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 243,00
- c) Cassa Avvocati (4%) € 74,52

Totale € 1.937,52

Rilevato che sussiste l’urgenza e l’indifferibilità di autorizzare il finanziamento ed il pagamento della superiore somma di € 1.937,52 per spese legali a favore dell’avv. Grazia Tiziana Pirrello, in esecuzione della sentenza n. 1684/2024, del 25.03.24/3.4.2024 sopra richiamata;

Visti:

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell’Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto e il Regolamento organico dell’Ente;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 16 ottobre 2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023 e pluriennale 2023/2025;
- il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Servizio “Teatri e Attività Musicali” n. 2540/S8 del 20 ottobre 2023 con il quale è stata comunicata l’approvazione del predetto bilancio;
- il successivo D.D.G. Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 686/S8 dell’8 maggio 2024 è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell’Ente, fino al 30/06/2024, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Rilevato che:

- la gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti dai provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
- l’adozione del presente atto riveste carattere di urgenza e necessità, per evitare a carico dell’Ente ulteriori spese in termini di compensi, interessi e spese legali collegate al prosieguo della procedura esecutiva;